


Accordo con Legacoop



Unioncamere
Unione Italiana
delle Camere di Commercio
Industria Artigianato
e Agricoltura



legacoop
Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UNIONCAMERE, Unione italiana delle Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
E
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE**

PREMESSO CHE

- - L'arbitrato e la conciliazione costituiscono oggi validi strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, consentendo una rapida e qualificata risposta in campo commerciale, in cui è più avvertita l'esigenza di trovare soluzioni soddisfacenti che siano in grado di ovviare alla lunghezza ed ai costi che caratterizzano i giudizi ordinari;
- - il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 recante "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" ha riservato importanti norme dedicate alla disciplina dell'arbitrato e della conciliazione, che possono favorire un più facile accesso agli stessi da parte delle società e delle cooperative;
- - allo stato attuale l'utilizzo dell'arbitrato e della conciliazione non è ancora sufficientemente diffuso tra le imprese, nonostante le loro potenzialità che si traducono in maggiore competitività (anche a livello internazionale) e migliore gestione delle attività sociali;
- - emerge, quindi, la necessità di una maggiore diffusione di questi istituti tra le imprese, anche attraverso una rete efficiente di servizi offerti da centri e da organismi che gestiscono queste procedure con garanzie di serietà ed efficienza;
- - le Camere di commercio hanno, nel tempo, sviluppato una rete di servizi di conciliazione uniforme su tutto il territorio nazionale; parimenti esse sono in grado di fornire, laddove esistano le Camere arbitrali, anche il servizio di

arbitrato, particolarmente adatto per la soluzione di controversie relative ai rapporti societari;

- - nell'ambito delle loro finalità istituzionali, che le collocano quali enti di regolazione del mercato che agiscono nell'interesse dell'economia, le Camere di commercio gestiscono i servizi di giustizia alternativa in condizioni di terzietà, imparzialità ed indipendenza;
- - le Camere di commercio hanno sviluppato, da un decennio, una vera e propria professionalità nella gestione degli strumenti di conciliazione ed arbitrato: dopo la legge di riforma (n. 580/1993) sono state loro attribuite importanti funzioni di giustizia alternativa dalla legge n. 481/1995 (legge istitutiva delle Autorità di pubblica utilità); dalla legge n. 192/1998 (disciplina della subfornitura nelle attività produttive); dalla legge n. 281/1998 (diritti dei consumatori e degli utenti); dalla legge n. 135/2001 (riforma della legislazione nazionale sul turismo); ed infine dalla legge n. 129/2004 (disciplina dell'affiliazione commerciale);
- - in particolare il citato d. lgs. n. 5/2003, all'art. 38, comma 2, ha stabilito che le camere di commercio, che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 580/1993, hanno diritto all'iscrizione automatica nel registro del Ministero della Giustizia, al quale dovranno accreditarsi tutti gli enti (pubblici e privati) che intendono gestire procedure di conciliazione nelle materie disciplinate dal diritto societario;
- - tale riconoscimento conferma il ruolo che le Camere di commercio vantano su tutto il territorio nazionale in queste materie;
- - il sistema camerale sta potenziando i propri servizi al fine di rispondere in maniera ancora più efficiente alle esigenze delle imprese, in esito alle disposizioni legislative nascenti dalla riforma del diritto societario;
- - le imprese associate alla Lega Nazionale delle Cooperative potrebbero certamente giovare dei servizi camerale di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi della loro diffusione capillare sul territorio nazionale;
- - la cooperazione conosce da tempo il valore degli strumenti di conciliazione delle liti endosocietarie attraverso l'istituto dei probiviri, il quale – al di là delle note questioni di legittimità – aveva lo scopo di cercare di risolvere in maniera non contenziosa l'eventuale controversia insorta nella cooperativa.

Tutto quanto premesso e considerato le parti convengono quanto segue:

L'Unioncamere

- - favorirà l'utilizzo da parte imprese associate alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue dei servizi di conciliazione delle Camere di commercio che si iscriveranno all'istituendo registro nazionale presso il Ministero della Giustizia (a norma dell'art. 38,

comma 2, d. lgs. n. 5/2003), gestiti in conformità alla disciplina del diritto societario e sulla base dei regolamenti, delle tariffe e dei codici deontologici comuni;

- - favorirà altresì l'utilizzo da parte delle imprese associate alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue dei servizi di arbitrato gestiti dalle Camere di commercio che hanno provveduto all'istituzione delle relative camere arbitrali;
- - metterà altresì a disposizione, secondo le modalità operative che verranno stabilite dal Gruppo di Lavoro che verrà istituito per l'attuazione degli impegni del presente accordo, sistemi efficienti di compensazione ogni qual volta una determinata Camera di commercio non potrà offrire i servizi richiesti dalle imprese;
- - si attiverà affinché, per le imprese che accedono ai servizi arbitrali delle Camere di commercio sulla base del presente protocollo d'intesa, le tariffe applicabili siano contenute nella misura minima;
- - in ogni caso promuoverà d'intesa con le maggiori Camere arbitrali, procedure di arbitrato e conciliazione che consentano soluzioni agevoli e rapide anche a controversie di carattere internazionale.

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

- - promuoverà presso le imprese associate, l'utilizzo delle procedure di arbitrato e conciliazione amministrative dalle Camere di commercio, anche attraverso l'inserimento delle apposite clausole negli statuti e nei contratti, al fine di consentire la gestione dei relativi servizi agli organismi camerali costituiti ai sensi della legge n. 580/1993;
- - realizzerà iniziative di informazione, rivolte alle imprese associate, sull'esistenza dei servizi di conciliazione e di arbitrato presso le Camere di commercio e sulle modalità di attivazione;
- - parteciperà alle iniziative di formazione rivolte ai funzionari dei servizi di conciliazione e di arbitrato ed ai conciliatori e agli arbitri sulla normativa e sulle caratteristiche del settore.

Le parti concordemente

- - costituiranno un Gruppo di lavoro, composto da quattro componenti (due di nomina Unioncamere e due di nomina della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue);
- - nomineranno i componenti del gruppo di Lavoro entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.
- - Il Gruppo di Lavoro avrà le seguenti finalità:
 - individuare le modalità di svolgimento e la programmazione di iniziative di informazione e di formazione presso le imprese associate alla Lega Nazionale

delle Cooperative e Mutue, mirate alla diffusione della cultura della giustizia alternativa e alla maggior conoscenza delle procedure di conciliazione ed arbitrato gestite dalle Camere di commercio, anche attraverso il coinvolgimento dei Comitati regionali e/o strutture di rappresentanza territoriale della Lega nazionale delle Cooperative e Mutue;

- predisporre iniziative relative all'applicazione e all'implementazione del presente protocollo d'intesa, allo stato di avanzamento dei progetti, all'adeguamento del servizio, all'approfondimento degli interventi;
- delineare percorsi formativi, secondo le esigenze e le richieste, anche a livello territoriale, rivolto ad arbitri, conciliatori e funzionari camerali, in materia di società cooperative;
- promuovere ogni altra iniziativa volta a garantire le necessarie competenze sui temi della cooperazione;
- gestire un'attività di monitoraggio, nei modi e nelle forme che riterrà più idonee, al fine di verificare lo stato di attuazione del protocollo, anche a livello locale, e di individuare ulteriori necessità nascenti dall'attuazione dei relativi impegni.

Le risorse finanziarie per l'avvio e lo svolgimento delle attività previste e le modalità per la loro erogazione saranno concordate successivamente fra le parti firmatarie del presente protocollo. Esse verranno comunque determinate in proporzione alle singole attività da realizzare e sulla base di impegni di spesa che verranno di volta in volta concordati dalle parti.

Gli aspetti organizzativi saranno di volta in volta concordati in relazione alle singole iniziative promosse.

Resta comunque inteso che le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, potranno dar vita in collaborazione con i Comitati regionali e/o le strutture di rappresentanza territoriale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue iniziative che riproducano a livello locale i contenuti del presente protocollo d'intesa, nonché forme più articolate di collaborazione volte alla realizzazione di servizi sempre più efficienti, economici e tempestivi.

Roma, lì 28 ottobre 2004

Per l'Unioncamere

Il Presidente (Carlo Sangalli)

Per la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Il Presidente (Giuliano Poletti)